

Verbale riunione sindacale di contrattazione

Il giorno 11/12/2012 alle ore 10,00 nei locali del T.A.R. Calabria sez. staccata di Reggio Calabria sono presenti:

Per le OO.SS.: Antonino Iannò e Alfredo Lutri (CONFSAL-UNSA), Vincenzo Sera (CISL-FP).

Per le R.S.U. locali: Dott.ssa Palmina Azzarà e Dott.ssa Elisabetta Putortì.

Per l'Amministrazione il Dirigente Dott. Pasquale Alvaro.

L'oggetto della riunione è sulla "*facoltà del dipendente a non osservare la pausa pranzo - previa rinuncia al buono pasto - anticipando l'uscita di 30 minuti*".

Il Dirigente saluta i presenti e illustra che è necessario effettuare una rettifica della contrattazione locale in materia di orario di lavoro nella parte in cui si afferma che "*è facoltà del dipendente rinunciare alla pausa pranzo, previa rinuncia al buono pasto, anticipando l'uscita di 30 minuti*", in quanto, è un diritto irrinunciabile del lavoratore ai sensi della normativa comunitaria, come recepita dal d.lgs. 66/2003.

Le parti sindacali chiedono che sia prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo minima della durata di 10 minuti.

L'Amministrazione fa presente che la normativa, il contratto collettivo e l'accordo sulle tipologie di orario di lavoro prevedono la pausa obbligatoria di mezz'ora dopo sei ore di lavoro continuative e che, alla luce di queste disposizioni, non è possibile rinunciare né alla pausa pranzo né tantomeno al buono pasto.

Le parti sindacali insistono nel chiedere che la pausa pranzo possa essere effettuata da un minimo di 10 minuti, come previsto dall'art. 8 d.lgs. 66/2003 (che recepisce la normativa comunitaria in materia), ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, specificando che tale domanda può essere recepita in fase di contrattazione integrativa.

L'Amministrazione fa presente che la contrattazione integrativa non può contrastare con la contrattazione collettiva se presente (art. 19 comma 4 CCNL).

Le OO.SS. fanno presente che il diritto ad usufruire o meno della pausa pranzo è oggetto di esame congiunto tra le parti a livello locale, in un quadro di programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro come previsto dall'allegato A punto 4 del CCNL del 22/10/1997.

Recepiscono nel merito quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 sopra citato che prevede l'obbligatorietà di una pausa pranzo minima di 10 minuti.

L'Amministrazione si impegna a porre un quesito* all'Amministrazione Centrale in ordine alla ricevibilità della richiesta delle parti sindacali, ed in attesa della risposta, stabilisce che a partire dal 1/01/2013 sarà obbligatorio osservare una pausa pranzo di almeno 30 minuti, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative.

Alle ore 12,00 termina la riunione con la sottoscrizione della minuta del verbale da parte di tutte le parti e la consegna di copia della stessa.

* **Contenuto del quesito:**

"Le OO.SS. e la R.S.U. chiedono che la pausa pranzo possa essere effettuata con un minimo di 10 minuti come previsto dall'articolo 8 della L. 66/2003 (che recepisce la normativa comunitaria in materia) sino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti. Le OO.SS. fanno presente che il diritto ad usufruire o meno della pausa pranzo è oggetto di esame congiunto tra le parti a livello locale, in un quadro di programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro come previsto dall'all. A punto 4 del CCNL del 22/10/97."

Per l'Amministrazione: Dott. Pasquale Alvaro (Dirigente) _____

Per le parti sindacali:

Dott. Antonino Iannò (CONFSAL-UNSA) _____

Dott. Alfredo Lutri (CONFSAL-UNSA) _____

Dott. Vincenzo Sera (CISL-FP) _____

Dott.ssa Palmina Azzarà (R.S.U. locale) _____

Dott.ssa Putortì Elisabetta (R.S.U. locale) _____

Il Segretario verbalizzante Dott. Giuseppe Fragale _____